

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE A PREMI "GWP CLUB K"

Società Promotrice

La **società promotrice** della presente operazione a premi è KIKO S.p.A. con sede legale in via Giorgio e Guido Paglia 1/D 24122 Bergamo P.IVA 02817030162.

Società Associata

La **società associata** alla presente operazione a premi è KIKO Livigno S.r.l. con sede legale in via Ostaria 23, 23030 Livigno (SO) C.F. 92024180140.

L'operazione a premi sarà svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli:

Articolo 1. Denominazione dell'operazione a premi

"GWP CLUB K"

Articolo 2. Tipologia della manifestazione a premi

Operazione a premi *con premio immediato*.

Articolo 3. Periodo di svolgimento:

Dal 3 settembre 2026 al 20 settembre 2026 per acquisti presso tutti i punti vendita e sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/ (il "Periodo di Efficacia").

Articolo 4. Area di svolgimento dell'operazione a premi

Operazione a premi valida per tutti gli acquisti sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/ e presso i punti vendita KIKO MILANO presenti sul territorio italiano aderenti all'iniziativa.

Articolo 5. Prodotto promosso.

Tutti i prodotti KIKO riportati nell'elenco consultabile presso ciascun negozio aderente all'iniziativa (la disponibilità dei prodotti può variare a seconda dei singoli punti vendita) e sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/.

Articolo 6. Partecipanti aventi diritto

Tutti i clienti KIKO.

Articolo 7. Natura e valore del premio

Per tutti i clienti KIKO che rispetteranno i termini indicati di seguito all'art. 8, presso i punti vendita KIKO in Italia aderenti all'iniziativa e sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/, il premio è costituito da:

CLUB K BY KIKO MILANO EVERYWHERE YOU GLOW	€5,99
---	-------

(il "Premio"). A fronte di temporanee carenze del Premio, il cliente KIKO avrà facoltà di ricevere un premio alternativo di pari o superiore valore a quello di cui ha diritto.

Articolo 8. Modalità di svolgimento della manifestazione

Modalità di partecipazione per acquisti effettuati in negozio:

Ogni cliente KIKO che acquisterà in un'unica soluzione durante il Periodo di Efficacia, e presso uno dei punti vendita KIKO aderenti all'iniziativa, prodotti indicati all'art. 5 per una spesa minima almeno pari

a €20,00 e acquistando almeno 1 (un) CLUB K GLOSS BOSS LIPGLOSS potrà ritirare presso le casse del negozio un Premio contestualmente all'acquisto.

A titolo esemplificativo: per un acquisto di € 33,00 (trentatré/00) dei prodotti indicati al precedente art. 5, tra cui almeno almeno 1 (un) CLUB K GLOSS BOSS LIPGLOSS, il cliente KIKO riceverà il Premio. Per un acquisto di € 18,00 (diciotto/00) dei prodotti indicati al precedente art. 5, tra cui almeno almeno 1 (un) CLUB K GLOSS BOSS LIPGLOSS, il cliente KIKO non potrà ricevere alcun Premio in quanto non avrà raggiunto la soglia minima richiesta. Inoltre, per un acquisto di € 25,00 (venticinque) dei prodotti indicati al precedente art. 5, senza che tra questi vi sia almeno 1 (un) CLUB K GLOSS BOSS LIPGLOSS, il cliente KIKO non ha diritto a ricevere alcun Premio.

Modalità di partecipazione per acquisti online sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/:

Ogni cliente KIKO che acquisterà in un'unica soluzione durante il Periodo di Efficacia, e sul sito internet www.kikocosmetics.com/it-it/, prodotti indicati all'art. 5 per una spesa minima almeno pari a €20,00 e acquistando almeno 1 (un) CLUB K GLOSS BOSS LIPGLOSS potrà ritirare presso le casse del negozio un Premio contestualmente all'acquisto.

A titolo esemplificativo: per un acquisto di € 33,00 (trentatré/00) dei prodotti indicati al precedente art. 5, tra cui almeno almeno 1 (un) CLUB K GLOSS BOSS LIPGLOSS, il cliente KIKO riceverà il Premio. Per un acquisto di € 18,00 (diciotto/00) dei prodotti indicati al precedente art. 5, tra cui almeno almeno 1 (un) CLUB K GLOSS BOSS LIPGLOSS, il cliente KIKO non potrà ricevere alcun Premio in quanto non avrà raggiunto la soglia minima richiesta. Inoltre, per un acquisto di € 25,00 (venticinque) dei prodotti indicati al precedente art. 5, senza che tra questi vi sia almeno 1 (un) CLUB K GLOSS BOSS LIPGLOSS, il cliente KIKO non ha diritto a ricevere alcun Premio.

Per il raggiungimento delle predette soglie saranno conteggiati ed inclusi esclusivamente i prodotti indicati al precedente articolo 5 e non eventuali costi di spedizione.

Si rende noto che i dati degli acquisti effettuati sul sito internet www.kikocosmetics.com/it-it/ e il relativo importo verranno registrati su un server localizzato in Irlanda. Tuttavia, si precisa che:

- 1) al server allocato al di fuori del territorio italiano è abbinato un sistema "mirror", che replica, in tempo reale, le informazioni fornite dai promissari, dal server estero ad altro server ubicato in Italia e deputato anche alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi della manifestazione a premio;
- 2) il server mirror è ubicato presso un datacenter di AWS Italia (Amazon Web Services) situato nella AWS-Region Italia
- 3) KIKO S.p.A. si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo alla manifestazione a premio dietro semplice richiesta.

Articolo 9. Modalità di partecipazione alla manifestazione a premi

La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il cliente KIKO l'accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna.

La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 8.

KIKO S.p.A. si riserva la facoltà di organizzare, anche nello stesso periodo di svolgimento della presente operazione a premi, ulteriori manifestazioni a premio/promozioni che potrebbero anche non essere cumulabili con la presente iniziativa.

Il cliente KIKO non potrà contestare il Premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro.

Il Premio non sarà frazionabile.

La società promotrice si riserva di sostituire il Premio, se non più disponibile sul mercato, con altri simili, di pari o maggiore valore, e ne darà preventiva informativa.

Articolo 10. Pubblicità dell'operazione a premio

L'operazione a premi sarà pubblicizzata attraverso:

- attività di comunicazione e adv online;
- materiale informativo all'interno dei punti vendita KIKO.

Articolo 11. Pubblicità del regolamento

Si potrà richiedere la visione del regolamento presso un qualsiasi punto vendita KIKO, sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/ o contattando il Servizio Clienti KIKO.

Articolo 12. Modifica del regolamento, abbreviazione, proroga, sospensione e annullamento della manifestazione a premi

KIKO S.p.A. consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, per le obbligazioni assunte nei confronti dei Promissari, l'applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 c.c., si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del presente regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dei promissari come citato nell'art. 10 co. 4 del DPR 430/2001.

Nel caso si renda necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza del presente regolamento.

KIKO S.p.A. si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il proseguimento dell'iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento. In tal caso ne darà comunicazione ai promissari nella stessa forma utilizzata per la divulgazione del presente regolamento o in forma equivalente.

Articolo 13. Montepremi:

Si prevede l'assegnazione di premi pari ad un montepremi totale di Euro 60.000,00 (iva inclusa) salvo conguaglio finale in relazione al numero effettivo dei premi erogati. Non si è in grado di stabilire con esattezza l'ammontare dei premi in quanto dipenderà dagli acquisti effettuati dai destinatari.

La manifestazione verrà svolta in ottemperanza al D.P.R. n. 430 del 26/10/2001.

Il montepremi, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lett. b) del D.P.R. n.430 del 26/10/2001, non viene coperto da cauzione in quanto i Premi sono corrisposti all'atto dell'acquisto del prodotto promozionato.

Articolo 14. Legge applicabile

La legge applicabile al presente regolamento è la legge italiana.